

PER I CRITERI DI CALCOLO SI DOVRÀ GUARDARE AL PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/15

Banche fallite, indennizzi all'80%

Si agli indennizzi per gli investitori di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. Ma non per tutti.

Gli investitori potranno presto ricevere un indennizzo pari all'80% di quanto pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari delle quattro Banche in liquidazione. Questo è quanto ha previsto il Decreto Banche per coloro che sono in possesso di determinati requisiti, avendo la norma lo scopo di sostenere solo i piccoli investitori o chi è economicamente più svantaggiato.

L'accesso al Fondo di solidarietà, così come annunciato e disciplinato dal nuovo Decreto Banche, risulta uno strumento di grande supporto per i "ristori" agli investitori, benché limitato a coloro che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati prima del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della messa in liquidazione delle quattro Banche coinvolte.

Costoro infatti potranno chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario in presenza di una di queste condizioni: ammontare del reddito complessivo ai fini Irpef nel 2014 inferiore a 35 mila euro; patrimonio mobiliare dell'investitore di valore inferiore a 100 mila euro. Per determinare tale valore, si dovrà tener conto del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, con esclusione degli strumenti finanziari subordinati in questione (calcolati secondo i criteri ministeriali), ed il corrispettivo pagato per l'acquisto degli stessi, al netto degli oneri e spese connesse.

Al più tardi a inizio luglio, ove le Camere impiegheranno tutti i 60 giorni per convertire il decreto, si potranno avanzare le richieste di ristoro automatico e il Fondo di solidarietà dovrà verificare la

documentazione e procedere alla liquidazione dell'indennizzo «entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta».

L'investitore che risponde ai requisiti potrà così rivedere l'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari. Verrà considerato infatti il corrispettivo pagato al netto delle spese per l'acquisto, ma anche al netto della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente o il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

Ai fini del calcolo della suddetta differenza, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati sarà rilevato alla data di acquisto, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione sarà determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). Detto importo sarà calcolato moltiplicando tra loro: la differenza tra i rendimenti appena citata; gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.

L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al Fondo Interbancario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a pena di decadenza, indicando le proprie generalità, la

Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati e, infine, il tipo di strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice di identificazione dei valori mobiliari (ISIN).

I documenti che serviranno per completare l'istanza, invece, consistono nel contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, nei moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto, nell'attestazione degli ordini eseguiti, e in un'autocertificazione sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare e del proprio reddito, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dello strumento.

Le Banche sono tenute a fornire l'eventuale documentazione mancante entro 15 giorni dalla richiesta dell'investitore.

Il Fondo verificherà la completezza della documentazione e, ove sussistano i requisiti di legge, procederà alla liquidazione dell'indennizzo entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, possono esperire in via alternativa la procedura arbitrale prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Sarà invece sempre possibile per gli investitori accedere alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati dopo il 12 giugno 2014.

*di Stefano Loconte
e Antonio Matarrese*